

I'officina dei numeri

circolare informativa 4/2020 del 8 marzo 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

EMERGENZA CORONAVIRUS: PUBBLICATO IN G.U. IL DPCM. LA ZONA ROSSA SI ESTENDE AD ALTRE 3 PROVINCE.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.3.2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 8.3.2020 recante una serie di misure urgenti per una parte cospicua del territorio nazionale (cd. "zona rossa"), costituito dalla regione Lombardia e dalle province di Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso e Venezia (art. 1), oltre che una serie di misure di contrasto e contenimento che interessano l'intero territorio nazionale (art. 2). Sono state inoltre previste misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3), nonché misure di monitoraggio e disposizioni finali. E' stato riproposto l'allegato 1 del DL 6/2020 mentre vengono abrogati i precedenti DPCM del 1.3 e del 4.3.2020. Si allega il testo del decreto.

Rispetto alla stesura originaria, già anticipata dalla nostra circolare 3/2020 del 7.3.2020, è stata meglio precisata la disciplina degli spostamenti in entrata e in uscita dalla zona rossa e all'interno di essa.

MISURE PER LE "ZONE ROSSE"

L'attuale formulazione del decreto è la seguente:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

....

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. r);

f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

....

n) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un me-

tro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;** s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Una prima annotazione riguarda la restrizione dei movimenti che riguarda esclusivamente le **persone fisiche** e non, anche, le merci che, quindi, possono continuare a viaggiare sia all'interno della zona rossa che tra zona rossa e altri territori. Non sono state indicate le modalità operative che consentiranno agli autisti ed ai conducenti dei mezzi di trasporto di varcare il confine della zona rossa per poter consentire la circolazione delle merci.

Sulla base della **formulazione letterale** della norma, inoltre, si potrebbe affermare che **il divieto di spostamento non sia assoluto** (rispetto al testo della bozza è scomparso l'inciso "in modo assoluto" nella locuzione "evitare ogni spostamento ...") e ciò viene rafforzato dal fatto che la norma prescriva di evitare gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita "nonché" all'interno della zona rossa salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. La congiunzione "nonché", secondo la Treccani, nel linguaggio burocratico equivale alla congiunzione "e" ed ha il significato di "e anche" oppure "e inoltre" o "come pure". Il legislatore, quindi, collega insieme gli spostamenti da e per la zona rossa con quelli interni alla zona rossa e non li vieta in modo assoluto, prevedendo deroghe motivate, ad esempio, da "comprovate" esigenze lavorative. Parrebbe, quindi, di poter affermare che comprovate esigenze lavorative (ovviamente non meramente pretestuose o futili) possano consentire anche la mobilità attraverso i confini della zona rossa e non solo al suo interno.

MISURE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

L'art. 2 del decreto prevede misure per il contrasto e il contenimento del virus sull'intero territorio nazionale. Tra le misure previste ricordiamo:

- differimento di ogni attività convegnistica o congressuale e sospensione di riunioni, congressi, meeting e altri eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità
- sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato

- sospensione delle attività dei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- sospensione dell'attività dei musei e di ogni altro luogo della culturale
- sospensione di eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina, ovunque svolti; è comunque concesso lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in impianti a porte chiuse o all'aperto senza presenza di pubblico; sono comunque consentite le sessioni di allenamento degli sportivi professionisti
- lo sport di base e le attività motorie sono consentite sia all'aperto che al chiuso (ovviamente al di fuori della zona rossa) a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale
- sospensione di ogni attività educativa di qualsiasi livello e tipologia, con possibilità di tenere i corsi a distanza
- limitazioni di accesso dei parenti e dei visitatori a ospedali, RSA, hospice, ecc.
- incentivo al lavoro agile (o *smart working*) per una durata di sei mesi a decorrere dal DPCM 31.1.2020 (e, quindi, fino al 31.7.2020) anche in assenza degli accordi individuali previsti dal D.Lgs. 81/2017 e con l'assolvimento dell'obbligo informativo in modo semplificato
- raccomandazione ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di ferie.

Viene ribadito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Si stabilisce l'applicazione di una serie di misure, forse piuttosto ovvie ma sicuramente importanti, tra le quali giova ricordare:

- raccomandazione alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione salvo casi di effettiva e stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- raccomandazione di evitare ove possibile gli spostamenti salvo casi strettamente necessari
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio evitando quanto più possibile i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante

- nella PA e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, sostanze disinfettanti per l'igiene delle mani
- interventi straordinari di sanificazione dei mezzi delle aziende di trasporto pubblico.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, nei casi in cui un cittadino abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti la data di pubblicazione del decreto – al di fuori dell'Italia – in zone ad alto rischio epidemiologico identificate dalla OMS e comunicate a detti servizi, prescrive la permanenza domiciliare e, dopo una accurata valutazione del rischio, può disporre la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informando anche il medico di base per l'eventuale certificazione di malattia ai fini INPS. Si prevedono specifiche misure nel caso in cui il soggetto sviluppi i sintomi della malattia. Tali misure si applicano solo a chi abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni provenendo da un paese ad alto rischio epidemiologico.

MISURE IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19

Riportiamo per esteso l'allegato 1 del DPCM 8.3.2020, ripreso pedissequamente dall'allegato 1 del DL 6/2020 e recante le misure igienico sanitarie da adottare per la prevenzione e il contenimento del COVID-19:

Misure igienico-sanitarie:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- evitare abbracci e strette di mano;*
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;*
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.*

Ci riserviamo di verificare la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (ordinari e in deroga) e alle relative procedure semplificate, previsti per la

“zona rossa” individuata inizialmente nei soli 11 comuni del lodigiano e nel comune di Vò, in relazione alla ipotizzata estensione della zona rossa alla regione Lombardia e alle altre 11 province interessate (tra cui Alessandria).

COMUNICATO STAMPA DELLA PREFETTURA – UTG DI ALESSANDRIA DEL 8.3.2020

L'ufficio stampa della Prefettura di Alessandria – UTG ha diramato un comunicato stampa nel quale si forniscono alcune indicazioni per l'interpretazione della norma; infatti, si stabilisce che

... è stato evidenziato che all'art. 1, comma 1, lett. a) il DPCM stabilisce che vanno in generale evitati gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dalle zone di particolare attenzione (per ciò che ci riguarda maggiormente, oltre alla Provincia di Alessandria, le province piemontesi di Asti, Novara, Verbanò Ossola, Vercelli e la Regione Lombardia). Sono però consentiti gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative: si è condiviso che rientra in questo ambito il trasporto delle merci, al fine di consentire alle aziende di proseguire l'attività. Per quanto attiene agli spostamenti dei lavoratori, si è sottolineata la necessità, allo scopo di agevolare i controlli, che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti una attestazione o un documento (tessera o simili) che comprovi il rapporto di lavoro. Per quanto attiene i liberi professionisti o gli artigiani dovranno avere con sé idonea documentazione (...)

- effettiva necessità: ad esempio per gli abitanti di centri ove non vi sono negozi, la necessità di recarsi nel centro più vicino per gli acquisti necessari per la vita quotidiana

- motivi di salute: cure ospedaliere, ambulatoriali, approvvigionamento di farmaci e simili.

I servizi di trasporto pubblico non subiranno limitazioni.

Da una prima lettura pare si faccia riferimento solo alla entrata e alla uscita dalle zone di particolare attenzione, quindi con riferimento solo ai movimenti all'interno della zona rossa tra le varie province anche se in realtà la norma nel parlare di movimenti in entrata e in uscita fa riferimento al passaggio dalla zona rossa alle altre zone del territorio nazionale; questa prima lettura può, senza dubbio, indurre in confusione per cui suggeriamo comunque di dotare tutti i dipendenti di una apposita autocertificazione, di cui alleghiamo un facsimile, per gli spostamenti all'interno della zona rossa, mentre per i movimenti al di fuori di essa restiamo in attesa di maggiori chiarimenti.

Ribadiamo la richiesta ai signori clienti di privilegiare i canali di contatto telematico (mail) o telefonico, astenendosi dal recarsi personalmente presso i nostri uffici, onde concorrere fattivamente alle misure di contenimento e contrasto del contagio da COVID.19.